

COMUNE DI MACUGNAGA

*REGOLAMENTO PER
L'ESPOSIZIONE
DELLE BANDIERE*

ART.1 – DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLE BANDIERE

Il presente regolamento disciplina l’uso delle bandiere all’esterno e all’interno del palazzo comunale, Kongresshaus e ufficio IAT.

ART.2 – BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, BANDIERA DELL’UNIONE EUROPEA E BANDIERA DELLA REGIONE PIEMONTE.

La Bandiera della Repubblica Italiana, la Bandiera dell’Unione Europea e la Bandiera della Regione Piemonte vengono esposte in via permanente osservandone la prioritaria dignità della bandiera nazionale all’esterno del palazzo comunale.

ART.3 – BANDIERA DELLA MINORANZA LINGUISTICA STORICA.

La bandiera della minoranza storico linguistica Walser può essere esposta in via permanente all’esterno del palazzo comunale, osservando la prioritaria dignità della bandiera nazionale, come disposto dalla Legge Regionale n°26 del 21.12.2007.

ART.4 – BANDIERA DELLE NAZIONI UNITE

La bandiera delle Nazioni Unite è esposta all’esterno del palazzo comunale in occasione della giornata 24 ottobre (giornata delle nazioni unite), come disposto dal D.P.R. n.121/2000.

ART.5 – BANDIERE DEI PAESI STRANIERI

La bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e bandiere di paesi stranieri vengono esposte in modo permanente all'esterno degli edifici dello I.A.T. e della Kongresshaus. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniera.

ART.6 –ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE IN SEGNO DI LUTTO.

In segno di lutto, le bandiere vengono esposte a mezz'asta. Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura sarà collocata una striscia di nastro nero.

ART.7 –ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DEL COMUNE E KONGRESSHAUS

La bandiera della Repubblica italiana, quella dell'unione Europea e della Regione Piemonte sono esposte, in modo permanente, su aste a terra nella sala consigliare e nella Kongresshaus.

ART.8 – Norme di rinvio

Per quanto previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n°121.

L'esposizione all'esterno o all'interno del palazzo comunale di bandiere, vessilli o simboli diversi da quelli indicati nei precedenti articoli dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, che provvederà ad individuarne l'esatta collocazione e il periodo.

